

SCHEDA N. 1: PRELIEVI STANZIALE Obbligatorio solo per i cacciatori che esercitano la caccia in ATC/CAC. Ogni capo abbattuto va indicato secondo le istruzioni riportate nella sezione "ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE E L'UTILIZZO DEL TESSERINO punto B) prelievi".

a) Giornate e località

La settimana venatoria inizia il lunedì e l'esercizio venatorio è comunque sempre vietato il martedì e il venerdì.

Il cacciatore, all'inizio di ogni giornata di caccia, deve indicare in modo indelebile, negli appositi spazi: giorno (es.: 15), mese (es.: 10), provincia (es.: 12), regione (es.: 13), tipo di caccia (es.: 14) (sigla automobilistica), Ambito Territoriale di Caccia (es.: A1 se A.T.C. n. 1) o Comprensorio Alpino di Caccia (es.: C1 se C.A.C. n. 1) o Azienda Faunistica Venatoria (AFV) o Azienda Agri Turistico Venatoria (AATV). È compito del cacciatore annotare sul tesserino, in modo indelebile, il numero e la data di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, qualora mancante.

b) Prelievi

È obbligatorio:

- per la fauna stanziale: per ogni giorno di attività venatoria annotare i capi sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti accertati, apponendo nella scheda n. 1 (PRELIEVI STANZIALE), un segno indelebile (X) per ogni capo prelevato nell'apposita casella relativa alla giornata ed alla specie stanziale prelevata;
- per la fauna migratoria: per ogni giorno di attività venatoria annotare i capi sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero, apponendo nell'apposita casella della scheda n. 2 (PRELIEVI MIGRATORIA), relativa alla giornata, la sigla della specie appena abbattuta. La sigla di ogni specie migratoria è indicata nella scheda n. 2.

Qualora il cacciatore effettuasse la giornata di caccia in due diversi ATC/CAC/AFV/AATV, nella stessa provincia o in due province diverse, dovrà indicare i prelievi effettuati nelle due diverse località, negli appositi spazi suddivisi da tratteggio. Qualora, al contrario, il cacciatore effettuasse l'intera giornata di caccia sul territorio di una sola provincia, in un solo ATC/CAC/AFV/AATV, dovrà utilizzare l'intera casella relativa alla giornata di caccia ed alla specie prelevata, senza tenere conto del tratteggio che suddivide lo spazio.

I totali dei prelievi, sia di stanziale che di migratoria, vanno riportati dal cacciatore, a fine stagione, nel riepilogo annuale (scheda n. 3).

Il presente tesserino venatorio va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria.

*** Specie cacciabili soltanto in deroga alla direttiva 2009/147/CE (art.9), se autorizzate dalla Regione. I nomi delle specie autorizzate in deroga devono essere riportati dal cacciatore negli appositi spazi vuoti.**

**** Specie cacciabili fuori Regione.**

In Lombardia, la caccia - salvo eventuale preapertura o eventuale posticipo della chiusura, autorizzate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio - è consentita dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell'anno venatorio di riferimento, con le modalità riportate nel calendario regionale.

c) Orario

La caccia è consentita secondo gli orari di seguito riportati.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:

*** Nel paragrafo **“ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE E L’UTILIZZO DEL TESSERINO”** sono riportate alcune disposizioni normative in materia di caccia **aggiornate con l.r. 25 maggio 2021 n. 8.**

Spazio dove applicare l'adesivo
riportante gli orari di caccia
del calendario regionale



**PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**

SPAZI PER LA VIGILANZA
CONTROLLI ESEGUITI

- | | |
|---------|--------------|
| 1) Data | Firma e Ente |
| 2) Data | Firma e Ente |
| 3) Data | Firma e Ente |
| 4) Data | Firma e Ente |
| 5) Data | Firma e Ente |
| 6) Data | Firma e Ente |

AVVERTENZE

Il tesserino è personale e non cedibile.

In caso di deterioramento o smarrimento del presente tesserino, il titolare per ottenere il duplicato deve rivolgersi all'Ente che lo ha rilasciato, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di P.S. o locale stazione dei Carabinieri.



**PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**

**DA RESTITUIRSI ALL'ENTE
CHE LO HA RILASCIATO ENTRO
IL 31 MARZO SUCCESSIVO ALLA
CHIUSURA DELLA STAGIONE VENATORIA**